

DELIBERA N. 32 /11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELECAPRI S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN
AMBITO LOCALE TELECAPRI) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
CONTENUTA NELL'ART 4, COMMA 1, LETT. C), D.LGS. 177/05 E NELL'ART. 3,
COMMI 1 E 2 , DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS recante *"Disciplina dei tempi dei procedimenti"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 128/10/DICAM - PROC. 2202/ZD, in data 23 settembre 2010 e notificato in data 5 ottobre 2010, con il quale è stata contestata alla società Telecapri S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telecapri, nel corso della programmazione televisiva andata in onda i giorni 28 dicembre 2009, 19 gennaio 2010 e 4 febbraio 2010 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, come rilevato dalla Guardia di Finanza con relazione (prot. n. 42761) pervenuta in data 9 luglio 2010, il giorno 28 dicembre 2009, a titolo esemplificativo, dalle ore 00.00.00 alle ore 00.02.06 durante la trasmissione della pubblicità – *Hotellerie Casolaro, Supermercati Decò, La dolceria siciliana, Tipico natale e promo glamour plus* – *"non compare la scritta Pubblicità"* e dalle ore 8.45.00 alle ore 9.01.04 è trasmessa una televendita – *Seiko materassi in lattice nuvola* – *"senza l'indicazione della dicitura Televendita effettuata ai sensi del D.Lgs. 06 settembre 2005, n. 206..."* all'inizio ed alla fine della trasmissione della stessa; in particolare, il giorno 19 gennaio 2010, a titolo esemplificativo, dalle ore 15.00.01 alle ore 15.02.00 durante la trasmissione della pubblicità – *Candeggina Ace, Kilocal, Cebion, Nuovo maxi duo Fruttolo, Elisir depurativo ambrosiano e BMW X1* – *"non compare la scritta Pubblicità"* e

dalle ore 8.31.48 alle ore 8.46.42 è trasmessa una televendita – Tappeti iraniani Loom – senza che compaia la scritta “*televendita*”; infine, il giorno 4 febbraio 2010, a titolo esemplificativo, dalle ore 14.01.55 alle ore 14.02.12 durante la trasmissione della pubblicità – Ace detersivo - “*non compare la scritta Pubblicità*” e dalle ore 10.41.19 alle ore 10.57.57 è trasmessa una televendita – Materassi Marion– senza che compaia la scritta “*televendita*”;

RILEVATO che la società Telecapri S.p.A., convocata (prot. n. 68417 del 29 novembre 2010), ai fini dell’esperienza dell’accesso agli atti e dello svolgimento di apposita audizione, il giorno 9 dicembre 2010, su richiesta della società stessa (prot. n. 64787) pervenuta in data 9 novembre 2010, non si è presentata alla predetta convocazione;

RILEVATO che la parte non ha presentato alcuna memoria difensiva in ordine agli addebiti contestati sopra menzionati;

CONSIDERATO che “*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall’Autorità con apposito provvedimento*”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO “*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”, ai sensi dell’art. 3, comma 2 delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telecapri S.p.A., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Telecapri, la violazione della disposizione contenuta negli artt. 4, comma 1, lett. c) e 3, commi 1 e 2 citati oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 28 dicembre 2009, 19 gennaio 2010 e 4 febbraio 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del massimo edittale pari ad euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell’illecito realizzato consistente nel mancato inserimento sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, delle scritte “*pubblicità*” e “*televendita*”, rispettivamente nel corso della trasmissione della pubblicità e delle televendite, ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2 delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; inoltre, in tale

circostanza, la particolare gravità della violazione è determinata dall'elevatissimo, in ordine al centinaio, numero di episodi riscontrati e, quindi, alla valutazione della reiterazione del comportamento tenuto dall'emittente televisiva, come estremamente grave;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 77.469,00 (euro settantasettemilaquattrocentosessantanove/00), corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), corrispondente al massimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. tre) riferito alle giornate di programmazione televisiva trasmessa i giorni 28 dicembre 2009, 19 gennaio 2010 e 4 febbraio 2010 secondo il principio del cumulo materiale delle violazioni;

VISTI gli artt. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Telecapri S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telecapri, con sede in Capri (NA), alla via Li Campi 19 di pagare la sanzione amministrativa di euro 77.469,00 (euro settantasettemilaquattrocentosessantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 32/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 32/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 3 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola